Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 12 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 358.

Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica presso il Ministero della pubblica istruzione di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, alla tabella *B* annessa al R. decreto 6 giugno 1940, n. 684, e alla tabella *B* annessa al R. decreto 9 febbraio 1942, n. 29, sono sostituiti i ruoli organici fissati dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici capi i quali abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 7°;

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per esami fra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 8°.

E' richiesto il possesso di una laurea.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, riservato agli appartenenti a uno dei ruoli di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, i quali rivestano il grado 6° o da almeno tre anni il grado 7°.

Art. 4.

Negli avvisi di concorso di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno stabilite le modalità per l'espletamento dei concorsi stessi.

Art. 5.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 6° dell'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti del computo del triennio anzidetto è valutabile il servizio prestato nel grado 6° di altro ruolo di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri, tre dei quali professori di università, un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6° e un ispettore centrale di 1ª classe.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione gli ispettori centrali per l'istruzione elementare possono essere destinati fino al limite di tre alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni. Tale destinazione non dà diritto ad alcuna indennità, compresa quella di missione.

Art. 8.

Per ridurre al numero stabilito dal presente decreto quello dei componenti gli attuali Ispettorati e per riformare gli Ispettorati stessi in maniera corrispondente alle enunciate esigenze della vita scolastica nazionale, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di nominare una Commissione, composta di cinque membri, tre dei quali professori di università e due funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

La predetta Commissione sottoporrà a revisione tutto l'attuale personale dei due Ispettorati prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo di carriera, nonchè le manifestazioni politiche, se ed in quanto queste, per la loro gravità, non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, determinando, per altro titolo, la eliminazione dei funzionari.

Art. 10.

Il Ministro per la pubblica istruzione, in seguito al giudizio della predetta Commissione, e sentito anche il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, determinerà con provvedimento definitivo:

a) quali ispettori, anche se appartenenti all'attuale ruolo di gruppo B possano essere mantenuti nei nuovi ruoli;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, nel grado che vi avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 11.

In corrispondenza al numero degli ispettori centrali di gruppo B che, a seguito della disposta revisione, potranno essere mantenuti in servizio, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degl'ispettori centrali di gruppo A, in modo che in complesso gli ispettori centrali per l'istruzione elementare non superino il numero di 11.

Art. 12.

Sono abrogate le norme contrarie o comunque contrastanti con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 13. — FRASCA

TABELLA

Ispettori centrali per l'istruzione elementare

Gruppo A:

1ª classe (grado 5°)	N. 4
2ª classe (grado 6°)	» 7
	N. 11

Ispettori centrali per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica

Gruppo A:

1ª classe (grado 5°) . . . . N. 8
2ª classe (grado 6°) . . . . » 14

N. 22

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 359.

Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti ad epurazione i membri delle accademie degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti legalmente riconosciuti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita una commissione di membri accademici nominata con suo decreto in base a designazioni fatte dal presidente o dal commissario dell'ente nel quale si deve procedere alla epurazione, stabilisce, con giudizio definitivo e insindacabile, quali membri debbano essere radiati, sia per essere entrati a far parte dell'ente senza titoli adeguati, sia per aver tenuto durante il periodo fascista una condotta non conforme al prestigio accademico, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad accademie o istituti creati dal regime fascista o ad esso ispirati.

Il provvedimento di radiazione dei membri delle accademie e degli enti culturali designati per la epurazione è adottato con le stesse formalità del provvedimento con il quale essi furono nominati.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente ha un termine di novanta giorni dalla data del decreto che la costituisce per far pervenire al Ministero della pubblica istruzione le sue proposte.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano alla R. Accademia dei Lincei.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 360.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, concernenti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Veduto il regolamento per le scuole di ostetricia approvato con R. decreto 24 luglio 1940, n. 1630;

Veduto il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, approvato con R. decreto 26 maggio 1940, n. 1364;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1935, n. 184, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La lettera *a)* dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è modificata come segue:

« Avere non meno di 18 anni e non più di 35 anni di età. Possono, peraltro, ottenere l'ammissione coloro che compiono il diciottesimo anno nel corso dell'anno scolastico per il quale la iscrizione ha luogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 16. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 361.
Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di trattenere in servizio, non oltre sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, gli impiegati e gli uscieri degli Archivi notarili che entro tale termine raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo dall'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

La permanenza in servizio degli impiegati e degli uscieri che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni è disposta con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Gli impiegati e gli uscieri trattenuti in servizio possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 362.
Norme concernenti i provveditori agli studi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di provveditore agli studi di 2ª classe sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione:

a) per due quinti, ai funzionari del grado immediatamente inferiore del ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi, mediante promozione per merito comparativo, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) per il resto, in seguito a concorso per titoli:

1) ai presidi di Istituti d'istruzione media governativi;

2) a funzionari di grado 7° di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

3) a professori di grado 7° di Istituti d'istruzione media governativi;

4) a ispettori scolastici capi di grado 7° del personale ispettivo delle scuole elementari.

Qualora il numero dei funzionari di cui alla lettera *a)* del presente articolo non sia sufficiente a ricoprire i due quinti dei posti vacanti, i posti medesimi potranno essere conferiti con le modalità previste dalla lettera *b)*.

Per la nomina al posto di provveditore agli studi è necessario, in ogni caso, il possesso di una laurea.

Art. 2.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite, volta per volta, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di provveditore agli studi è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta nel modo seguente:

1) un consigliere di Stato, presidente;

2) due professori universitari di ruolo, uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere;

3) il capo del personale;

4) un funzionario di grado non inferiore al 6° di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Nel caso previsto dalla lettera *b)* di cui all'art. 1, la nomina a provveditore agli studi diventa definitiva dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole il provveditore viene restituito al ruolo ed al grado di provenienza, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con l'eventuale trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione anche prima del compimento del periodo di prova, sentito il Consiglio di amministrazione, può restituire il provveditore agli studi al ruolo ed al grado di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, con lo stesso trattamento previsto dal precedente art. 4.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di esonerare dal periodo di prova previsto dall'art. 4, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che abbiano tenuto la reggenza di un ufficio scolastico provinciale, dimostrando di possedere particolare attitudine ad esercitare le funzioni di provveditore agli studi.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di affidare ad una Commissione nei modi previsti dall'art. 3, il compito di procedere ad una revisione della posizione dei provveditori agli studi prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali, ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo di carriera, se ed in quanto questi non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione in seguito al giudizio della predetta Commissione e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, stabilirà con provvedimento definitivo:

a) quali funzionari possano essere confermati nel ruolo organico dei Provveditorati agli studi;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo il riassorbimento, nel grado che avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza, che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

Sono abrogate le norme di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163; 2 e 4 della legge 6 luglio 1940, n. 900, e ogni altra disposizione contraria o comunque contrastante con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 17. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1945.

Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, recante norme di carattere temporaneo con le quali è stato stabilito il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai dipendenti statali per le missioni e i trasferimenti di sede, e viene demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilirne le modalità e i limiti nonchè le norme di accertamento;

Decretano:

Art. 1.

Per le missioni con non oltre sessanta pernottazioni fuori della normale sede di servizio sono ammesse al rimborso:

a) le spese di viaggio con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati;

b) le spese per l'alloggio durante la permanenza nel luogo della missione;

c) le spese per una consumazione di caffè e latte, o altra equivalente, al mattino e per due pasti quotidiani;

d) le spese tramviarie necessarie per gli spostamenti nel luogo della missione e le spese postali, telegrafiche e telefoniche inerenti all'oggetto della missione;

e) le piccole spese accessorie inerenti al viaggio e alla permanenza nella località della missione, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del 15 % delle spese di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*.

Art. 2.

Per i viaggi debbono essere utilizzati ogni volta che sia possibile i mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e con precedenza le ferrovie dello Stato, per l'uso dei quali e per i relativi rimborsi di spesa valgono le vigenti norme.

Se non sia possibile utilizzare tali mezzi può farsi ricorso a mezzi privati di trasporto non di linea. In questo caso ai fini del rimborso della spesa il dipendente dovrà produrre alla propria Amministrazione uno scontrino conforme al modello *A* allegato al presente decreto, debitamente riempito, firmato dal dipendente e dal vettore.

I rimborsi di spesa per i viaggi effettuati a norma del precedente comma non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza che siano riconosciuti congrui.

Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti accertati — per le varie località e per i vari mezzi di trasporto — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

E' anche ammesso nei casi in cui non sia possibile valersi dei mezzi di cui al precedente 1° comma, l'uso dei mezzi propri: automobile, motocicletta, bicicletta, cavallo, carrozza. In questo caso spetta un'indennità di L. 3 per ogni chilometro percorso.

Per i viaggi con i mezzi gratuiti compete l'indennità chilometrica prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per l'alloggio ed il vitto il rimborso è limitato alle spese effettivamente sostenute, non superiori ai prezzi correnti nelle singole località in alberghi ed esercizi:

di 1ª categoria, per il personale di gruppo *A* di ogni grado e per il personale di gruppo *B* di grado non inferiore all'8°;

di 2ª categoria per il personale di gruppo *B* di grado inferiore all'8°, per il personale di gruppo *C* di grado non inferiore all'11° e per i marescialli delle Forze armate;

di 3ª categoria, per gli altri dipendenti civili e militari, compreso il personale subalterno e salariato: se la missione si svolge in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti è ammesso anche per quest'ultimo personale il rimborso per l'alloggio e il vitto in alberghi ed esercizi di 2ª categoria.

Esclusivamente per l'alloggio è ammesso il rimborso della spesa in alberghi di categoria immediatamente più elevata se in quelli della categoria prevista per ciascun personale vi sia assoluta mancanza di camere disponibili, semprechè ciò risulti da una dichiarazione di un'autorità locale (prefetto, sindaco, questore, commissario P. S., RR. CC., capo di un ufficio di una Amministrazione statale).

Per coloro che compiano la missione al seguito di Ministri o Sottosegretari di Stato è ammesso il rimborso della spesa sostenuta in alberghi ed esercizi di categoria superiore a quella prevista, per ciascun personale, dal 1° comma.

Il trattamento di alloggio e vitto di cui al presente articolo non è cumulabile col soprassoldo di operazioni intero o ridotto, nè con gli assegni di militarizzazione.

Art. 4.

Al personale in prova compete il trattamento per alloggio e vitto del gruppo e del grado iniziale di carriera cui potrà essere nominato al termine del servizio di prova.

Al personale non di ruolo compete il trattamento alloggio e vitto previsto per il gruppo e il grado iniziale del personale di ruolo di cui disimpegna le mansioni giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 5.

I pasti la cui spesa è ammessa al rimborso s'intendono così costituiti: minestra o piatto equivalente; pietanza con contorno; formaggio e frutta; pane; un quarto di litro di vino comune.

Quando la partenza per il luogo della missione avvenga dopo le ore quattordici o il ritorno avvenga prima delle ore diciotto è ammesso il rimborso per un solo pasto.

Non spetta invece alcun rimborso per i pasti se la partenza avvenga dopo le ore ventidue e il ritorno prima delle ore undici.

Art. 6.

Il riconoscimento di congruità dei prezzi risultanti dalla documentazione delle spese per l'alloggio e il vitto è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

Art. 7.

Per le missioni di durata superiore a un giorno, il compenso globale previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è ridotto alla metà per il giorno della partenza dalla sede dell'ufficio e per quello del ritorno in tale sede se, rispettivamente, la partenza avvenga dopo le ore dodici, o l'arrivo nelle ore antimeridiane.

Il predetto compenso è parimenti ridotto alla metà per le missioni, con pernottazione, di durata inferiore a dodici ore.

Agli effetti del precedente comma, si considera che vi sia pernottazione quando la partenza o il ritorno nella sede normale di ufficio avvenga tra le ore ventidue e le ore quattro.

Art. 8.

Per le missioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, il compenso globale per le spese di alloggio e vitto, o il loro rimborso a pie' di lista, è corrisposto limitatamente al periodo compreso fra l'anzidetta data e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'effettivo inizio della missione.

Per le missioni iniziate anteriormente alle date indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del 4° comma dell'art. 3 del citato decreto, le maggiorazioni ivi previste sono dovute limitatamente al periodo compreso tra le date medesime e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'inizio della missione.

Art. 9.

Per i trasferimenti sono ammessi al rimborso, previa documentazione:

a) le spese di viaggio secondo le norme del precedente art. 2 per il dipendente e per le persone di famiglia conviventi ed a carico;

b) le spese di alloggio e di vitto per il dipendente e le persone di famiglia, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sostenute durante il viaggio;

c) le piccole spese accessorie inerenti al trasferimento, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del quindici per cento delle spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) le spese sostenute per l'imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto del mobilio nei quantitativi ammessi dalle vigenti disposizioni, con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati, fra i quali debbono avere la precedenza le ferrovie dello Stato;

e) gli eventuali premi di assicurazione per trasporto di cose, nel limite massimo di lire duemila.

I rimborsi delle spese di cui alla lettera *d*) non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza, che siano riconosciuti congrui. Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni mezzo opportuno d'indagine.

Qualora il trasporto dei mobili sia effettuato con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza e di arrivo a cura dell'Amministrazione.

Per tali trasporti dovrà essere riempito lo scontrino conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

Art. 10.

Le spese per il trasporto dei materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi d'istituto, sono rimborsate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, e delle disposizioni del presente decreto.

Quando il trasporto avvenga con mezzi diversi dalle ferrovie, le spese relative debbono essere documentate mediante lo scontrino conforme al modello *B* allegato al presente decreto, salvo gli adattamenti necessari alle particolari esigenze delle singole Amministrazioni.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Esso sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945

BONOMI — SOLERI

MODELLO *A*

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . .
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Missioni o trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . .

SCONTRINO DI VIAGGIO

Cognome e nome del dipendente . . . .
(o della persona di famiglia).
Grado e qualifica . . . .
(o relazione di parentela col dipendente).
Itinerario del viaggio . . . .
Chilometri percorsi . . . .
Data ed ora della partenza e dell'arrivo . . . .
Specie del veicolo col quale è stato compiuto il viaggio . .
. . . .
Somma pagata al vettore L. . . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
(compreso l'importo delle marche, tassa di bollo, imposta, ecc.)

Cognome e nome del vettore . . . .
(o denominazione della ditta).
Indirizzo del vettore . . . .
Dichiarazione: Io sottoscritto dichiaro di aver provveduto, quale esercente in proprio (oppure) per conto della ditta predetta il trasporto della persona suindicata, col mezzo, per l'itinerario ed al prezzo surriportati.

(Data) . . . .

FIRMA DEL VETTORE

. . . .
(bollo a timbro se ne è provvisto)

FIRMA DEL DIPENDENTE

. . . .

Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità

. . . .

Si dichiara che il prezzo di L. . . . . (lire . . . .)
(in cifre) (in lettere)
corrisposto per il viaggio suindicato è ritenuto congruo / eccessivo
in rapporto alle tariffe sulla piazza, e perciò va ridotto all'importo di L. . . . . . (lire . . . .).
(in cifre) (in lettere)

(Data) . . . .

Firma e bollo d'ufficio

. . . .

MODELLO *B*

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . .
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . .

SCONTRINO PEL TRASPORTO DEL MOBILIO E DEL BAGAGLIO

Cognome e nome del dipendente . . . .
Grado e qualifica . . . .
Peso del mobilio compreso l'imballaggio — quintali . . . . .
(in cifre)
(. . . . .)
(in lettere)
Peso del bagaglio compreso l'imballaggio — quintali . . . .
(in cifre)
(. . . . .)
(in lettere)
Numero dei colli . . . . . .
Abitazione del dipendente nel luogo di partenza . . . . .
. . . .
Itinerario . . . .
Chilometri percorsi . . . .
Specie di veicolo col quale è stato effettuato il trasporto . .
. . . .
Giorni in cui è stato effettuato il trasporto . . . .
Somma complessivamente pagata — comprese tasse ed imposte quale risulta dai documenti rilasciati dalla ditta . .
. . . . (lire) . . . .
Ditta che ha assunto il trasporto . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . .

FIRMA DEL DIPENDENTE

. . . .

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare il peso del mobilio e del bagaglio nel luogo di partenza ho accertato l'esattezza delle indicazioni sopra riportate effettuando il sopraluogo e le necessarie operazioni il giorno . . . . valendomi . . . .

(Data) . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . .

Qualifica, grado . . . .

Firma del delegato della pubblica Amministrazione

. . . .

Visto: *Il Capo ufficio*

. . . .

MODELLO *B* (retro)

Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità

. . . .

Si dichiara che il prezzo di L. . . . . (lire . . . .)
(in cifre) (in lettere)
corrisposto per il trasporto retroindicato è ritenuto congruo / eccessivo
in rapporto ai prezzi correnti nella località di . . . .
e perciò va ridotto all'importo di L. . . . (lire . . . .)
(in cifre) (in lettere)

(Data) . . . .

Firma e bollo d'ufficio

. . . .

DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare nel luogo di arrivo il peso del mobilio e del bagaglio del dipendente statale retroindicato, ho accertato che il giorno . . . . è arrivato a . . . . il quantitativo di mobilio e bagaglio, trasportato dalla ditta . . . . per conto del predetto dipendente, corrispondente per peso e numero dei colli alle indicazioni di cui retro e che il mobilio medesimo è stato scaricato e portato all'abitazione dell'interessato in via . . . .

(Data) . . . .

Qualifica, grado e firma del delegato della pubblica Amministrazione

. . . .

Firma della ditta

. . . .

Visto: *Il Capo ufficio*

. . . .

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2650, che approva l'emissione di francobolli pel diritto di recapito per espresso, dei valori di L. 1,25 e L. 2,50;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 42, che approva l'emissione di francobolli speciali per la posta pneumatica dei valori di L. 0,15 e L. 0,35;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94, che stabilisce nuove tariffe postali per l'interno del Regno con effetto dal 1° aprile 1945;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i suddetti francobolli;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli per il recapito per espresso da L. 1,25 e da L. 2,50 autorizzati con il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2650, e quelli per la posta pneumatica da L. 0,15 e da L. 0,35, autorizzati con il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 42, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino, in parziale deroga all'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945, che il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1039)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.